



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01716 DEL SEN. GASPARRI (res. 260 del 09 gennaio 2025)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante, traendo spunto dalle prese di posizione espresse dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, nell'editoriale pubblicato su "Avvenire" il 29 dicembre 2024 in merito alla sentenza del Tribunale di Palermo sul caso "Open arms" e al tema politicamente sensibile del contrasto all'immigrazione clandestina, torna sull'annosa questione del delicato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, che deve essere riconosciuta anche ai magistrati in quanto cittadini, ed il valore - anch'esso di rilievo costituzionale - dell'imparzialità e terzietà della funzione giurisdizionale.

Preliminarmente si dà conto del fatto che la competente articolazione ministeriale è stata sin da subito incaricata di compiere gli opportuni accertamenti.

E' stata dunque richiesta allo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari una relazione sui fatti segnalati nell'atto parlamentare, trasmessa con nota del 13 gennaio u.s. con la quale il dott. Patronaggio ha riferito di essersi occupato, in qualità - all'epoca dei fatti - di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dei c.d. atti urgenti compiuti nell'ambito del procedimento

denominato “Open Arms”, poi istruito dai colleghi del Tribunale dei Ministri di Palermo, precisando poi di non occuparsi di immigrazione da almeno tre anni.

Ha poi aggiunto di non aver mai inteso né criticare la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, né esprimere giudizi sul Governo, essendosi limitato a sviluppare *“un ragionamento tecnico rivolto ad un pubblico, non necessariamente esperto in diritto, ma sicuramente interessato a conoscere delle tematiche sulla tutela dei diritti umani come può esserlo il lettore di un quotidiano di chiara ispirazione cattolica”*, formulando *“considerazioni giuridiche che trovano riscontro in precise sentenze della CEDU, della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e in talune pronunzie dei giudici di merito sul tema dell’immigrazione clandestina e sul rispetto dei diritti fondamentali dei migranti”*.

In particolare, nella relazione si evidenzia ancora che *“le considerazioni giuridiche svolte nell’articolo in questione sono state formulate dallo scrivente, in un recente passato, in ambito scientifico con personali interventi presso la Camera dei Deputati, la Scuola Superiore della Magistratura, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università di Edimburgo e in numerosi articoli apparsi su giornali e riviste scientifiche. In nessuna di queste occasioni ho mai ricevuto critiche od osservazioni anzi sono stato sempre apprezzato per la mia sobrietà e continenza”* (cfr. relazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, in atti).

Ciò detto, pare opportuno ribadire ancora una volta che in uno Stato di diritto come il nostro, che si fonda sul principio della separazione dei poteri, il tema del rapporto tra tali principi è centrale e impone un’attenta quanto costante riflessione, che non può che condurre alla seguente conclusione: l’imparzialità della decisione deve declinarsi anche sotto il profilo della sua apparenza, imponendo sobrietà, irrepreensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il rischio di apparire condizionabili o di parte.

Purtroppo, non può non constatarsi che sempre più frequentemente singoli esponenti dell’ordine giudiziario ritengono di poter assumere pubblicamente posizioni

politiche o di poter partecipare ad iniziative su temi politicamente sensibili, con un atteggiamento di forte contrapposizione all'azione di Governo.

Non si tratta – lo si ripete - di negare ai magistrati i diritti di libertà di manifestazione del proprio pensiero e di partecipazione politica, ma solo di fare in modo che tali diritti vengano esercitati nel pieno rispetto dei principi, di pari rango, di terzietà ed imparzialità della funzione giurisdizionale e di leale collaborazione tra le Istituzioni.

Le Istituzioni, invero, appartengono e rispondono all'intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse. E' necessario, dunque, che ogni Istituzione collabori, ciascuna secondo il proprio mandato costituzionale, anche nella diversità di opinioni e di visione, e anzi esercitando capacità di mediazione e di sintesi, che sono essenziali per la vita democratica.

L'atteggiamento dialogante presuppone la reciproca legittimazione ed il riconoscimento delle funzioni e delle prerogative esclusive di ciascuno.

In tale prospettiva, ogni magistrato è dunque deontologicamente tenuto ad un dovere di riserbo nel parlare e nell'agire, funzionale a garantire che ne sia preservata l'immagine pubblica di soggetto indipendente, terzo ed imparziale.

Del resto, la stessa Corte di legittimità ha in più occasioni ricordato che sebbene, come chiarito dalla Corte costituzionale, i magistrati godano degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino (Corte cost., sentenze n. 100 del 1981 e n. 224 del 2009), in quanto anche essi membri a pieno titolo della società civile, considerato che *“lo status del magistrato è caratterizzato da diritti e doveri che, avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria, senza dubbio investono il suo comportamento anche fuori dell'ufficio, pur quando ci si trovi al cospetto dell'esercizio di un diritto di libertà di rango costituzionale il magistrato deve responsabilmente valutare che l'attività in concreto espletata non comprometta la sua affidabilità e credibilità, in termini di indipendenza e di imparzialità, e deve curare che questa si svolga con*

modalità tali da non risultare pregiudizievole per il servizio giustizia” (Così in Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 27493 del 10/12/2013).

Questa è, dunque, la lente attraverso la quale la condotta del magistrato deve essere sempre esaminata. La tutela dei supremi valori dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario deve, infatti, essere costantemente garantita da ciascun membro di tale ordine non solo nel concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche – appunto - come regola deontologica cui informare ogni comportamento, onde evitare che possa fondatamente dubitarsi della sua affidabilità e credibilità.

Ed è, del resto, proprio la ferma convinzione della centralità di tali valori che ha guidato questo Governo nella elaborazione e nella presentazione del disegno di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, in corso di esame in Commissione dinanzi a Codesta Aula e che si confida venga approvato quanto prima, così da rendere davvero effettivi i principi di terzietà ed imparzialità del giudice, consacrati nell'art. 111 della Carta costituzionale.

Peraltro, è fermo intendimento del Governo, in attuazione dell'art. 4 di tale disegno di legge costituzionale, rimettere mano al novero degli illeciti disciplinari previsti dalla legge.

L'intervento di riforma attribuisce, infatti, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare nonché di stabilire le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte.

E' in quella sede, dunque, che si intende porre mano alla disciplina sugli illeciti disciplinari, valutando l'eventuale reintroduzione nel nostro ordinamento tra i doveri del magistrato – sia pure con una diversa modulazione pienamente aderente al principio di tipicità degli illeciti disciplinari – del divieto di “...*tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del*

magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria..." (divieto sancito dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006), con la conseguente previsione, quale illecito disciplinare extrafunzionale, del divieto di tenere "...ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza..." (illecito disciplinare previsto dall'art. 3 comma 1 lett. l) del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006).

E' importante infatti introdurre dei correttivi in grado di assicurare che coloro ai quali è attribuito il potere di assumere decisioni giudiziarie capaci di produrre effetti dirompenti nella vita di qualsiasi cittadino offrano garanzia di imparzialità non soltanto nella decisione ma anche nei loro comportamenti extra-funzionali, dando prova di sobrietà, irrepreensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali.

In questi termini, del resto, si è espressa – come detto - in più occasioni anche la Corte Costituzionale, secondo cui: "...i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del compito loro assegnato. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e assicurano al contempo quella dignità dell'intero Ordine Giudiziario che l'art. 18 del r. d. del 31 maggio 1946 n. 511 qualifica prestigio...Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze ugualmente garantite dall'ordinamento costituzionale..." (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 7 maggio 1981, n. 1001).

Ciò al solo scopo di assicurare e tutelare, nel quadro degli equilibri costituzionali improntati alla divisione dei poteri, il prestigio dell'intero Ordine giudiziario.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)